



Decreto Dirigenziale n. 283 del 24/07/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

D.P.R. 357/97 E S.M.I. - VALUTAZIONE DI INCIDENZA - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "REALIZZAZIONE DI BOX PERTINENZIALI INTERRATI ALLE ABITAZIONI CIRCOSTANTI" DA REALIZZARSI IN VIA NUOVA PROVINCIALE CHIUNZI FRAZ. PONTEPRIMARIO NEL COMUNE DI MAIORI (SA) PROPOSTO DAI SIG.RI FIORENZA ROSA, DI BIANCO ASSUNTA, DI BIANCO CARMINE - CUP 4115

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. che con D.G.R.C. n. 1216 del 23/03/2001 e successiva Delibera di G. R. n. 5249 del 31/10/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;
- c. che con D.P.G.R.C. n. 9 del 29/01/2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 1/2010 "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'Incidenza";
- d. che con D.G.R.C. n. 324 del 19/03/2010 sono state emanate le "Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania";
- e. che con D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14/07/2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- f. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011 è stato approvato il "Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010";
- g. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - g.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - g.2 che il parere per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- h. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla short list di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- j. che, con D.P.G.R.C. n. 238 del 08/11/2011, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO

- a. che con richiesta acquisita al prot. regionale n. 847849 in data 22.10.2010 i Sig.ri Fiorenza Rosa, Di Bianco Assunta, Di Bianco Carmine con sede in Maiori alla Via Orti n. 30, hanno presentato istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione d'Incidenza Appropriata ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Regionale n. 1/2010 relativa al progetto "realizzazione di box pertinenziali interrati alle abitazioni circostanti" da realizzarsi in Via Nuova Provinciale Chiunzi fraz. Ponteprimario nel Comune di Maiori (SA);
- b. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 17.02.2011, ha deciso di assoggettare alla procedura di valutazione di incidenza il progetto de quo, considerata la tipologia delle operazioni previste e le principali vulnerabilità del sito Natura 2000 interessato, che riguardano i rischi potenziali dovuti ad eccessiva antropizzazione, e, inoltre, vista l'esiguità delle informazioni riportate nel modulo allegato e la carenza di alcuni pareri, fattori tutti ritenuti indispensabili per una corretta ed adeguata valutazione circa l'eventuale incidenza delle operazioni progettate sugli obiettivi di conservazione del SIC "Dorsale dei Monti Lattari". Inoltre per l'esperimento della procedura di Valutazione di incidenza si fa presente la necessità di produrre anche:
 - il nulla osta dell'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari in relazione alla conformità del progetto rispetto alle misure di salvaguardia (adottate con D.G.R. n. 2777/2003);
 - il parere dell'Autorità di Bacino Regionale Destra Sele;

- un cronoprogramma dei lavori previsti, con l'indicazione degli eventuali periodi temporali di sospensione;
 - il computo metrico del progetto.
- c. che con richiesta acquisita al prot. regionale n. 917847 in data 2.12.2011, i Sig.ri proponenti hanno trasmesso l'istanza di avvio della procedura di Valutazione d'Incidenza Appropriata ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 1/2010 relativa al progetto de quo, ed integrazioni, al parere espresso dalla Commissione VIA in data 17.02.2011;
- d. che l'istruttoria del progetto de quo è stata affidata dal Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente al gruppo istruttorio costituito da Del Pizzo - Ronca, appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011;

RILEVATO

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 26.04.2012, sulla base delle risultanze dell'attività istruttoria svolta dal sopra citato gruppo istruttore – ha espresso parere negativo di Valutazione di Incidenza Appropriata, con le seguenti motivazioni:

La realizzazione dell'intervento è regolamentata dalla L.R. n. 19 del 28.11.2001, art.6, comma 2 (realizzazione parcheggi in aree libere, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, soggetta a permesso a costruire non oneroso ai sensi dell'art.49, comma 15 della L.R. n. 16 del 22.12.2004), tuttavia, la documentazione trasmessa non fornisce alcuna indicazione circa il numero di posti auto che si intendono realizzare con i garage in parola in relazione ai vincoli pertinenziali previsti dalla vigente normativa (pertinenziali a chi o a cosa; mancanza dell'atto d'obbligo registrato di impegno a vendere i posti auto in regime di pertinenzialità; mancanza dell'elenco degli estremi catastali delle unità immobiliari con individuazione di quelle a cui cedere i posti auto in regime di pertinenzialità).

La documentazione tecnica ed amministrativa trasmessa dal proponente, inoltre, non risulta sufficientemente esaustiva e/o chiarificatrice in relazione ai seguenti aspetti :

- a) nella "Relazione Tecnica" è riportato che "...l'intervento non riguarderà sbancamenti di costone roccioso"; tuttavia, sulla base delle risultanze delle indagini geognostiche e di quanto riportato nella "Relazione Geologica" risulta il contrario; è previsto, inoltre, "l'impiego di escavatore di piccole dimensioni" che, tuttavia, si ritiene difficilmente utilizzabile per lo sbancamento di roccia;
- b) nella valutazione di incidenza è riportato che "Non sono previste misure mitigative per lo stoccaggio dei materiali di risulta e dei rifiuti in quanto essi saranno trasportati e smaltiti durante i lavori"; tuttavia non si comprende come e dove sarà stoccato il terreno ed il pietrame necessario "al rifacimento dei terrazzamenti";
- c) nella "Relazione Tecnica" è riportato che "...l'intervento prevede la ricostruzione della macera in pietrame a faccia vista a sostegno ai terrazzamenti..."; tuttavia, come più appresso specificato, si presume che il "pietrame a faccia vista" costituisca, eventualmente, solo il rivestimento esterno di una struttura in c.a.;
- d) relativamente ai volumi coinvolti nelle operazioni di sbancamento e ripristino, (rif.to elaborati "Relazione Tecnica" e "Valutazione di Incidenza Appropriata", è relazionato che : "...l'intervento riguarderà la rimozione di terreno vegetale esistente nella misura di circa 1100 mc, di cui 150 mc saranno riutilizzati per il rinterro dello scavo mentre 950 mc saranno trasportati ad aziende agricole locali per il riutilizzo".

Tuttavia, sulla base di quant'altro relazionato dal progettista e di quanto è stato possibile rilevare dalle tavole grafiche di progetto, risulta che, relativamente al solo terrazzo superiore, un volume di 150 mc non risulterebbe sufficiente a garantirne per intero il rinterro (volume approssimativamente non inferiore a circa 600 mc (all'incirca 4,5 alt. * 6,5 largh. * 21 lungh.).

Dette incongruenze progettuali appaiono particolarmente significative :

- sia per aspetti più propriamente tecnici (dimensionamento delle strutture di fondazione, delle strutture portanti, dei muri/macere di contenimento nonché dimensionamento e ubicazione di

adeguati drenaggi), anche in relazione ad opportune verifiche di stabilità e di sicurezza globale in condizioni critiche, quali azioni sismiche e/o sovraccarichi per accumulo di acque zenitali, ecc.;

- sia per aspetti ambientali, in quanto l'opera comporta un consumo di suolo non trascurabile, specie nell'ipotesi di riutilizzo di una quantità limitata di terreno vegetale rispetto a quello smaltito (circa 13-14%).

Al riguardo, è da evidenziare che ai fini di una effettiva salvaguardia ambientale, nell'intento di arrecare il minore disturbo rispetto alla situazione esistente con le opere in progetto, non è possibile trascurare che nella formazione di un suolo concorrono tutta una serie di processi chimici, fisici e biologici che lo rendono tipico proprio in dipendenza dell'ambiente in cui viene a svilupparsi (clima, topografia, componente biotica, roccia madre, tempo).

Nè si ritiene possa essere trascurata una valutazione della somma dei fattori che nel tempo possono alterare la distribuzione naturale, la struttura e le funzioni sulle componenti biotiche, abiotiche e lo stato di conservazione strutturale e funzionale dell'ecosistema e delle connessioni ecologiche (solo a titolo di esempio, si ritiene di evidenziare al riguardo, i possibili effetti cumulativi indotti da eventuali analoghi interventi di trasformazione di terrazzamenti agricoli in parcheggi pertinenziali, ancorchè previsti dalla normativa vigente (rif.to Leggi Regionali nn. 19/2001, 16/2004, 1/2012).

Pertanto, nell'ipotesi di ricostituzione di un profilo pedologico limitato ad uno strato di compensazione e ad uno strato vegetativo di spessore complessivo massimo di circa 50-60 cm, a contatto con estradossi di solai in c.a., così come è possibile stimare in base al previsto volume di rinterro in rapporto alla superficie interessata (150 mc/250 mq), si ritiene che l'ipotesi progettuale sia confacente più alla realizzazione di aiule pensili, molto dissimili strutturalmente, volumetricamente, bioticamente e abioticamente dai terrazzamenti agricoli impiantati a Limoneto tipicamente caratteristici del paesaggio Sorrentino-Amalfitano al momento esistente. Tra le misure di compensazione/mitigazione di possibili impatti negativi conseguenti alla realizzazione dei garage in parola è indicato, tra l'altro, "il riutilizzo del terreno prelevato ed il ripristino dei due terrazzamenti a limoneto"; tuttavia, sulla base di quanto sopra evidenziato, si ritiene che un ridotto spessore di terreno non possa fornire adeguate garanzie di sopravvivenza e di "tutela" del limoneto in questione, sebbene auspicato con le descritte misure compensative.

Analogamente, l'eventuale sostituzione delle macere con muri di contenimento in c.a. rivestiti con pietrame a faccia vista, risulta opera con incidenza negativa in quanto completamente sostitutiva ed affatto compensativa di un habitat specifico anche se non prioritario.

- e) non risulta precisato, inoltre, il numero delle piante di Limone attualmente presenti sul fondo agricolo ovvero il rapporto reimpianto / espianto conseguente all'intervento;
- f) non risulta precisato il dimensionamento, il posizionamento e la verifica tecnico/progettuale della palificata di contenimento e di sostegno a tergo della prevista struttura;
- g) lo spessore delle strutture di contenimento dei terrazzamenti, rappresentato in scala nelle tavole grafiche di progetto (circa 30 cm), risulta inferiore a quello delle macere attuali (circa 1 mt), così come risultante dal sondaggio orizzontale S2, dal che si presume che il "ripristino delle macere" sarà solo di tipo estetico;
- h) non risultano meglio precisate l'ubicazione e le dimensioni del disoleatore nonché verificato il corretto funzionamento dell'impianto in rapporto alle quote di allacciamento al sistema fognario esistente. Nel computo metrico estimativo è fatto riferimento ad uno specifico modello le cui dimensioni (diam. 1500 mm; alt. 2100 mm) risultano non compatibili con quello riportato nella specifica "Tavola grafica di progetto" nè, tantomeno, con il descritto sistema di fondazioni dei garage (fondazioni dirette impostate a circa 1,5 mt di profondità dal p.c.);

Si evidenzia, comunque, che relativamente ai punti f) ed h), l'Autorità di Bacino Destra Sele richiedeva integrazioni al soggetto proponente, a riscontro delle quali la stessa A.d.B. forniva il proprio parere favorevole al progetto proposto (rif.to parere del C.T. A.d.B. Destra Sele del 19.01.10 a cui si rimanda). Tuttavia, è opportuno segnalare che detta documentazione integrativa solo in parte risulta trasmessa ai fini della valutazione di incidenza di che trattasi.

In definitiva si ritiene che il progetto in parola si configuri più come ipotesi progettuale di tipo architettonico con la finalità di risultare sostanzialmente compatibile con la vigente normativa urbanistica e paesaggistica.

L'opera in progetto, sebbene di estensione limitata e non direttamente coinvolgente habitat prioritari, comporta sbancamenti di terreno e roccia, con consumo di suolo non trascurabile risultando, pertanto, significativamente incidente sullo stato di conservazione strutturale e funzionale dell'ecosistema e delle connessioni ecologiche tipiche dell'area Sorrentino-Amalfitana ricompresa nel SIC in parola; tanto più che lo studio di valutazione di incidenza non ha sufficientemente valutato gli effetti delle possibili interazioni con altri progetti e interventi esistenti, in corso e/o previsti ovvero prevedibili o possibili anche in relazione alla vigente normativa in materia di "parcheggi pertinenziali".

- b. Che con nota prot. n. 327230 del 9.05.2013, si è provveduto a comunicare ai Sig.ri proponenti Fiorenza, Di Bianco – ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 – l'esito della Commissione del 26.04.2012 così come sopra riportato;
- c. Che non sono state fatte osservazioni da parte dei Sig.ri proponenti;
- d. che il Sig. Di Bianco Carmine ha effettuato il versamento per le spese amministrative istruttorie, determinate con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010 pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, con versamento del 28.04.2011, agli atti del Settore Tutela Ambiente;

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI

- D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;
- D.G.R. n. 1216/2001 e ss.mm.ii.
- Regolamento Regionale n. 1/2010;
- D.G.R. n. 324/2010;
- D.G.R.C. n. 683/2010;
- D.G.R. n. 406/2011;
- D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- D.P.G.R. n. 238/2011;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. Di esprimere parere negativo di Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme giudizio della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 26.04.2012, relativamente al progetto "realizzazione di box pertinenziali interrati alle abitazioni circostanti " da realizzarsi in Via Nuova Provinciale Chiunzi fraz. Ponteprimario nel Comune di Maiori (SA), proposto dai Sig.ri Fiorenza Rosa, Di Bianco Assunta, Di Bianco Carmine con sede in Marina di Eboli - 84025 - Eboli (SA) con le seguenti motivazioni:

La realizzazione dell'intervento è regolamentata dalla L.R. n. 19 del 28.11.2001, art.6, comma 2 (realizzazione parcheggi in aree libere, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, soggetta a permesso a costruire non oneroso ai sensi dell'art.49, comma 15 della L.R. n. 16 del 22.12.2004), tuttavia, la documentazione trasmessa non fornisce alcuna indicazione circa il numero di posti auto che si intendono realizzare con i garage in parola in relazione ai vincoli pertinenziali previsti dalla vigente normativa (pertinenziali a chi o a cosa; mancanza dell' atto d'obbligo registrato di impegno a vendere i posti auto in regime di pertinenzialità; mancanza dell' elenco degli estremi catastali delle unità immobiliari con individuazione di quelle a cui cedere i posti auto in regime di pertinenzialità).

La documentazione tecnica ed amministrativa trasmessa dal proponente, inoltre, non risulta sufficientemente esaustiva e/o chiarificatrice in relazione ai seguenti aspetti :

- a) nella "Relazione Tecnica" è riportato che "...l'intervento non riguarderà sbancamenti di costone roccioso"; tuttavia, sulla base delle risultanze delle indagini geognostiche e di quanto riportato nella "Relazione Geologica" risulta il contrario; è previsto, inoltre, "l'impiego di escavatore di piccole dimensioni" che, tuttavia, si ritiene difficilmente utilizzabile per lo sbancamento di roccia;
- b) nella valutazione di incidenza è riportato che "Non sono previste misure mitigative per lo stoccaggio dei materiali di risulta e dei rifiuti in quanto essi saranno trasportati e smaltiti durante i lavori"; tuttavia non si comprende come e dove sarà stoccato il terreno ed il pietrame necessario "al rifacimento dei terrazzamenti";
- c) nella "Relazione Tecnica" è riportato che "...l'intervento prevede la ricostruzione della macera in pietrame a faccia vista a sostegno ai terrazzamenti...."; tuttavia, come più appresso specificato, si presume che il "pietrame a faccia vista" costituisca, eventualmente, solo il rivestimento esterno di una struttura in c.a.;
- d) relativamente ai volumi coinvolti nelle operazioni di sbancamento e ripristino, (rif.to elaborati "Relazione Tecnica" e "Valutazione di Incidenza Appropriata", è relazionato che : "...l'intervento riguarderà la rimozione di terreno vegetale esistente nella misura di circa 1100 mc, di cui 150 mc saranno riutilizzati per il rinterro dello scavo mentre 950 mc saranno trasportati ad aziende agricole locali per il riutilizzo".

Tuttavia, sulla base di quant'altro relazionato dal progettista e di quanto è stato possibile rilevare dalle tavole grafiche di progetto, risulta che, relativamente al solo terrazzo superiore, un volume di 150 mc non risulterebbe sufficiente a garantirne per intero il rinterro (volume approssimativamente non inferiore a circa 600 mc (all'incirca 4,5 alt. * 6,5 largh. * 21 lungh.).

Dette incongruenze progettuali appaiono particolarmente significative :

- sia per aspetti più propriamente tecnici (dimensionamento delle strutture di fondazione, delle strutture portanti, dei muri/macere di contenimento nonché dimensionamento e ubicazione di adeguati drenaggi), anche in relazione ad opportune verifiche di stabilità e di sicurezza globale in condizioni critiche, quali azioni sismiche e/o sovraccarichi per accumulo di acque zenitali, ecc.;
- sia per aspetti ambientali, in quanto l'opera comporta un consumo di suolo non trascurabile, specie nell'ipotesi di riutilizzo di una quantità limitata di terreno vegetale rispetto a quello smaltito (circa 13-14%).

Al riguardo, è da evidenziare che ai fini di una effettiva salvaguardia ambientale, nell'intento di arrecare il minore disturbo rispetto alla situazione esistente con le opere in progetto, non è possibile trascurare che nella formazione di un suolo concorrono tutta una serie di processi chimici, fisici e biologici che lo rendono tipico proprio in dipendenza dell'ambiente in cui viene a svilupparsi (clima, topografia, componente biotica, roccia madre, tempo).

Nè si ritiene possa essere trascurata una valutazione della somma dei fattori che nel tempo possono alterare la distribuzione naturale, la struttura e le funzioni sulle componenti biotiche, abiotiche e lo stato di conservazione strutturale e funzionale dell'ecosistema e delle connessioni ecologiche (solo a titolo di esempio, si ritiene di evidenziare al riguardo, i possibili effetti cumulativi indotti da eventuali analoghi interventi di trasformazione di terrazzamenti agricoli in parcheggi pertinenziali, ancorchè previsti dalla normativa vigente (rif.to Leggi Regionali nn. 19/2001, 16/2004, 1/2012).

Pertanto, nell'ipotesi di ricostituzione di un profilo pedologico limitato ad uno strato di compensazione e ad uno strato vegetativo di spessore complessivo massimo di circa 50-60 cm, a contatto con estradossi di solai in c.a., così come è possibile stimare in base al previsto volume di rinterro in rapporto alla superficie interessata (150 mc/250 mq), si ritiene che l'ipotesi progettuale sia confacente più alla realizzazione di aiule pensili, molto dissimili strutturalmente, volumetricamente, bioticamente e abioticamente dai terrazzamenti agricoli impiantati a Limoneto tipicamente caratteristici del paesaggio Sorrentino-Amalfitano al momento esistente. Tra le misure di compensazione/mitigazione di possibili impatti negativi conseguenti alla realizzazione dei garage in parola è indicato, tra l'altro, "il riutilizzo del terreno prelevato ed il ripristino dei due terrazzamenti a limoneto" ; tuttavia, sulla base di quanto sopra evidenziato, si ritiene che un ridotto spessore di terreno non possa fornire adeguate garanzie di sopravvivenza e di "tutela" del limoneto in questione, sebbene auspicato con le descritte misure compensative.

Analogamente, l'eventuale sostituzione delle macere con muri di contenimento in c.a. rivestiti con pietrame a faccia vista, risulta opera con incidenza negativa in quanto completamente sostitutiva ed affatto compensativa di un habitat specifico anche se non prioritario.

- e) non risulta precisato, inoltre, il numero delle piante di Limone attualmente presenti sul fondo agricolo ovvero il rapporto reimpianto / espianto conseguente all'intervento;
- f) non risulta precisato il dimensionamento, il posizionamento e la verifica tecnico/progettuale della palificata di contenimento e di sostegno a tergo della prevista struttura;
- g) lo spessore delle strutture di contenimento dei terrazzamenti, rappresentato in scala nelle tavole grafiche di progetto (circa 30 cm), risulta inferiore a quello delle macere attuali (circa 1 mt), così come risultante dal sondaggio orizzontale S2, dal che si presume che il "ripristino delle macere" sarà solo di tipo estetico;
- h) non risultano meglio precisate l'ubicazione e le dimensioni del disoleatore nonché verificato il corretto funzionamento dell'impianto in rapporto alle quote di allacciamento al sistema fognario esistente. Nel computo metrico estimativo è fatto riferimento ad uno specifico modello le cui dimensioni (diam. 1500 mm; alt. 2100 mm) risultano non compatibili con quello riportato nella specifica "Tavola grafica di progetto" nè, tantomeno, con il descritto sistema di fondazioni dei garage (fondazioni dirette impostate a circa 1,5 mt di profondità dal p.c.);

Si evidenzia, comunque, che relativamente ai punti f) ed h), l'Autorità di Bacino Destra Sele richiedeva integrazioni al soggetto proponente, a riscontro delle quali la stessa A.d.B. forniva il proprio parere favorevole al progetto proposto (rif.to parere del C.T. A.d.B. Destra Sele del 19.01.10 a cui si rimanda). Tuttavia, è opportuno segnalare che detta documentazione integrativa solo in parte risulta trasmessa ai fini della valutazione di incidenza di che trattasi.

In definitiva si ritiene che il progetto in parola si configuri più come ipotesi progettuale di tipo architettonico con la finalità di risultare sostanzialmente compatibile con la vigente normativa urbanistica e paesaggistica.

L'opera in progetto, sebbene di estensione limitata e non direttamente coinvolgente habitat prioritari, comporta sbancamenti di terreno e roccia, con consumo di suolo non trascurabile risultando, pertanto, significativamente incidente sullo stato di conservazione strutturale e funzionale dell'ecosistema e delle connessioni ecologiche tipiche dell'area Sorrentino-Amalfitana ricompresa nel SIC in parola; tanto più che lo studio di valutazione di incidenza non ha sufficientemente valutato gli effetti delle possibili interazioni con altri progetti e interventi esistenti, in corso e/o previsti ovvero prevedibili o possibili anche in relazione alla vigente normativa in materia di "parcheggi pertinenziali".

2. Di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento de quo;
3. Di trasmettere il presente atto al proponente e al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente al proponente;
4. Di trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Avv. Simona Brancaccio